

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Di polizia mortuaria e cimiteriale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 9 del 30/03/2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e del regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli dall'oggetto sulla destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché loro vigilanza, costruzione di sepolcri privati, cremazione e in genere, su le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nominato con decreto Sindacale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia Tutela della Salute (di seguito ATS).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7 e 48, c.3, del Dlgs. n. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica (richiesta dall'autorità Giudiziaria);

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto presso l'obitorio delle salme di persone morte sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità;
 - d) la deposizione delle ossa in fossa/ossario comune e, comunque, il solo servizio reso dal necroforo e la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali per i non abbienti, individuati dal successivo art. 23 bis;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 20 bis;
 - g) quelli tipizzati all'art. 1, comma 7 bis, del DL 27.12.2000 n. 392, convertito nella legge 28.02.2001 n. 26.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 bis

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero gli orari di apertura e di chiusura.
2. Sono a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Tecnico comunale:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 5 Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale di stato civile con tutte le indicazioni da inserire nell'atto di morte.

Art. 6

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ATS.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la

- visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
 4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
 5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ATS, previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da ARPA, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
 6. Presso l'ATS viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 7 Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, nei tempi previsti dall'art. 40, comma 7, del Reg. Reg. n. 6 del 2004, purché la richiesta al PreSST dell'ASST sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della richiesta (pto. 8 - Cir. Reg. 21SAN del 30.05.2005). Essa ha per oggetto la constatazione della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 8 Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS. Inoltre l'ATS incarica per l'esame di quanto rinvenuto il medico necroscopo e segnala i risultati al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 10
Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio dell'ATS.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 11
Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 12
Depositi di osservazione e obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile di servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a) o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Resta salvo quanto disposto dal Dlgs. 31.07.2020 n. 101.

Art. 13
Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta, rilasciato con le modalità di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano

trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'ATS con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto secondo le indicazioni dell'art. 29 che segue.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 14 Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso d.p.r.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 15

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 16

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla legge 1° aprile 1999 n. 91 ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

Art. 17
Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il cimitero comunale non è presente la sala di autopsia. Il Comune ha dunque chiesto la collaborazione a ospedali vicini per avere a disposizione una sala autoptica avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 d.p.r. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.
2. Per le autopsie e per i trattamenti conservativi del cadavere si osservano gli articoli 45, 46, 47 e 48 del DPR n. 285/90.

CAPO IV FERETRI

Art. 18
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli 20 e 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ATS detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19
Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le

registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.
5. I feretri, anche quelli destinati fuori Comune, sono chiusi e recano il sigillo delle Onoranze Funebri.
6. Prima di effettuare il trasporto, tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali o da personale delle onoranze funebri, devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori Comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 20

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria), dalla circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11.01.2021 e successive nuove norme.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art. 20 bis Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone le cui famiglie versano in condizioni di comprovata necessità.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 21

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte, questo elemento deve essere fornito direttamente dalle Ditte che eseguono il servizio funebre.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o

dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. La vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa spetta al Comune che si avvale della A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari. (vedi art. 31, comma 4, lett. c del regol. reg.le n. 6/2004).

Art. 23

Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese funebri.
2. Le imprese funebri che svolgono la propria attività all'interno o all'esterno del cimitero comunale devono utilizzare personale qualificato e regolarmente assicurato, nel rispetto della vigente normativa sull'occupazione e sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni servizio funebre deve essere effettuato con la presenza di almeno quattro operatori.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo nessuna responsabilità potrà essere imputata a questo ente.
4. Per il trasporto funebre di salme di famiglie non abbienti vedasi art. 4 comma 2 lettera f).

Art. 23 bis Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 24

Trasporti a carico del Comune

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio e al deposito di osservazione è a carico del Comune nelle ipotesi tipizzate dal precedente articolo 4, comma 2, lettera lett. c).

Art. 25

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 20; inoltre, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto all'estero, qualora l'Ordinamento del Paese estero lo preveda, dovranno essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. o altri trattamenti meno tossici dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Altresì, il trattamento antiputrefattivo dovrà essere eseguito, su esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità del trasporto e specifiche cause di morte ne indichino l'esigenza.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai

documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria interessato.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto, di cui all'articolo 31 comma 1 del presente Regolamento, deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 26 Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 27

Trasferimento di cadavere senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il Sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio dell'ATS, il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 28

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, è necessario attenersi a quanto prescritto nella circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, nell'art. 11 del regolamento regionale n. 6/2004, nella circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11.01.2021 e successive nuove norme.
2. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
3. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 12, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
4. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
5. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da

ARPA, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 29

Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

Art. 30

Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

Art. 31

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di questo Comune o di altro Comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ATS o di personale tecnico da cui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.19.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 32

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del d.p.r. 285/1990.

Art. 33

Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso DPR. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 19 sono svolte dal personale sanitario dell' ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive verbale di chiusura feretro per il trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale

Art. 34 Trasporto di ceneri e resti

1. La convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1.07.1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e di resti mortali completamente mineralizzati tra gli Stati aderenti.
2. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana.
3. Il trasporto dell'urna o della cassetta (in materiale di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento) non necessita di alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto, la stessa autorizzazione alla dispersione. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
5. Il trasporto di ceneri e resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 35 Cimitero

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel proprio cimitero.

Art. 36 Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 ed agli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 6/2004..
2. Possono essere conservate fuori dal cimitero le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell' art. 73 della L.R. 33/2009.
3. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.
4. Il Comune provvede, con le forme previste di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
 - b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune;
 - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
 - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - e) sgombero della neve;
 - f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
 - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37 Reparti del cimitero

1. Il cimitero comprende:
 - a) campo comune di mineralizzazione,
 - b) aree destinate a inumazione comune e private,
 - c) reparti destinati a loculi, ossari e cinerari,
 - d) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura,
 - e) ossario comune,
 - f) sala mortuaria,
 - g) servizi igienici destinati al pubblico;
 - h) servizi igienici e spogliatoi destinati al personale;
 - i) cappella,
 - j) cappelle famiglia,
 - k) area per calamità – campo C10 (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004);
 - l) depositi e magazzini.
2. Con le direttive del Piano Regolatore Cimiteriale, nel cimitero saranno previsti:
 - a) cinerario comune;
 - b) apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri (Giardino delle Rimembranze).

Art. 37 bis

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero si potranno prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.

Art. 38 Ammissione nel cimitero

1. Salvo sia richiesta altra destinazione, nel Cimitero sono ricevute e seppelitte le salme:
 - a) di persone decedute, che al momento della morte, hanno la propria residenza nel Comune;
 - b) delle persone che, nate nel Comune, non sono più ivi residenti;
 - c) delle persone che, nate in altri Comuni. avevano alla nascita la residenza in Comune di Villa di Serio;
 - d) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto titolari o parenti di soggetti titolari di concessione di tombe e/o cappelle;
 - e) del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti sia in linea retta sia in linea collaterale di persone residenti,
 - f) dei nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90 e punto 4 della Circolare Regionale n. 21/2005,
 - g) è facoltà del Sindaco autorizzare la sepoltura di persone non rientranti nei commi precedenti;
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 38, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Art. 39

Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. L'operatore necroforo riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
3. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del d.p.r. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della sepoltura o della cremazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 40 Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Apposito piano regolatore cimiteriale redatto a termini dell' art. 6 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal successivo art. 29, nonché delle indicazioni riportate nell'allegato 2 del citato Regolamento regionale.

Art. 40 bis **Piano Regolatore Cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni e stabilisce le linee di sviluppo del cimitero.
2. Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune sentita l' A.T.S. competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente (ARPA).
3. Nella elaborazione del piano si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) dell'individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 37 e 37 bis deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all' allegato 1 del Regolamento regionale.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 41 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione; essi si dividono in:
 - a) campo individuale comune;
 - b) campo individuale a pagamento.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione dei campi comuni deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate a titolo gratuito con rimborso spese per le operazioni di sepoltura e assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
4. Le sepolture per inumazione in campo individuale a pagamento hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.
5. Le sepolture per inumazione in campo individuale a pagamento, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.
6. Le sepolture per inumazione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo III.
7. Le fosse per inumazione di salme devono avere i requisiti di cui Art. 5 NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
8. L'assegnazione dell'area di inumazione è insindacabile perché già stabilita negli elaborati progettuali del Piano Regolatore Cimiteriale.
9. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 42

Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo di cui al successivo art. 64 bis, e avente caratteristica di cui all'art. 5 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. A richiesta dei privati, per le inumazioni decennali, può essere autorizzato dal Comune, porre la croce con targa di riconoscimento o lapide, e si possono inserire cordoli di delimitazione della sepoltura senza prevedere lastra di copertura dell'area così come definito dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale art. 5. In ogni caso sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto che permetta sempre di identificare i resti.
3. Sul cippo è concessa anche l'applicazione della fotografia del defunto.
4. Il concessionario dovrà, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, provvedere allo scavo ed al cippo, compresa la posa in opera, sostenendo le relative spese.

Art. 42 bis

Campo di mineralizzazione

1. Nel campo di mineralizzazione le croci dovranno avere stessa forma, dimensione e colore. Le spese sono a carico del concessionario.
2. Sul ogni croce verrà applicata una targa contenente nome, cognome, data di morte e data di inserimento nel campo di mineralizzazione.
3. Nel suddetto campo sono vietati l'appoggio di vasi da fiore e di qualsiasi oggetto di ricordo del defunto, la messa a dimora di fiori e piante, la creazione di lapidi, l'inserimento di cordoli di delimitazione della sepoltura e l'appoggio di lastra di copertura dell'area.
4. Il campo dovrà corrispondere completamente ad un prato inerbito.

Art. 43 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in:
 - Loculi e ossari;
 - Tombe famiglia e cappelle gentilizie.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art.6 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale e dell'allegato 2 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004.
4. L'assegnazione del posto di tumulazione in loculi e ossari/urne cinerarie è insindacabile perché già stabilita negli elaborati progettuali del Piano Regolatore Cimiteriale, come indicato nell'art.88 del presente regolamento.
5. L'area di tumulazione per tombe famiglia e cappelle gentilizie può essere scelta dal privato stesso, tra le aree indicate negli elaborati progettuali del Piano Regolatore Cimiteriale, come stabilito dall'art. 90.
6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato, è ammessa l'aggiunta di resti mortali unitamente al feretro solo se rilevati dall'ossario o urna cineraria che, da quel momento, torna di proprietà comunale.
7. Gli spazi di sepoltura all'interno delle tombe famiglia sono a più loculi sovrapposti, per questo deve essere sempre realizzato uno spazio interno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o i viali e vialetti del cimitero.
8. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
9. Nelle tombe singole e/o collettive in manufatto di cemento e nei loculi, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi per ogni posto salma, indipendentemente dalla presenza del feretro.
10. È obbligatorio che tutti i loculi o ossari occupati da salme o resti ossei o urne cinerarie, siano sigillati correttamente; l'obbligo riguarda anche le tombe famiglia e le cappelle gentilizie.
11. È vietata l'unione in un unico contenitore di resti ossei e ceneri di salme diverse.
12. Il trasferimento delle salme è consentito solo nel caso di spostamento da loculo o tomba privata a tomba di famiglia o cappella gentilizia, o per altre casistiche come da comma 6 art. 20 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004.
13. In riferimento alla casistiche del comma precedente, a spostamento avvenuto, il loculo o l'ossario/cella cineraria o l'area su cui è collocata la tomba privata tornano immediatamente di proprietà del Comune. Se il loculo in questione è abbinato ad un secondo, entrambi i loculi tornano di proprietà del Comune anche in caso che uno degli stessi non sia ancora stato occupato.

Art. 43 bis Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone mensile stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) in attesa dell'autorizzazione dell'impianto di cremazione.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati e comunque, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono

- comutate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura di euro 1.000.
 6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
 7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
 8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 44 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del d.p.r. 285/1990, e cioè 10 anni per il campo comune, 20 anni per il campo a pagamento.
 2. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
 3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre al mese di marzo e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
 4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 50 e articolo 53 in caso di cremazione dei resti. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato previo assenso e a spese degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998,
- n. 10 e nelle eventuali successive nuove disposizioni.
5. Il tempo di reinumazione per completare i processi di mineralizzazione viene stabilito in cinque anni.
 6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
 7. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale come previsto al CAPO V.

Art. 45

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti nel cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, il tutto avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con

comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Le esumazioni avranno luogo non prima di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Art. 46 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di dieci anni prevista dal precedente art. 44. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono comunicate all'ATS di competenza che valuta la necessità di presenza di personale proprio con il compito di impartire le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 47 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi, tombe e cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa, secondo quanto prevede il successivo articolo 50 o conferiti all'ossario comune se non richiesti dai familiari.
4. Se il cadavere non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione per un periodo di 5 anni.
5. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove sia consenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di pluralità di parenti di pari grado, della maggioranza degli stessi, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001), previa rimozione dello zinco dal feretro originario e confezionamento in apposito contenitore adatto alla cremazione.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
7. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e nelle eventuali successive nuove disposizioni.

Art. 48 Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima di 20 anni, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura in tomba, loculo o cappella o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria rilasciata

su istanza degli interessati, previa comunicazione al competente ufficio ATS, che invia, se necessario, proprio personale incaricato a constatazione della perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora venga constatata dal responsabile cimiteriale la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.
4. Le estumulazioni straordinarie da effettuarsi su ordine dell'autorità giudiziaria o d'ufficio, possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno preferibilmente da ottobre ad aprile. Quelle su istanza di parte soltanto nei mesi da ottobre ad aprile.

Art. 49

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite onerosamente, ad eccezione si tratti del caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (come previsto dalla legge 26/2001) e ad eccezione di quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, per le quali si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
3. I costi per le opere delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie eseguite dall'Amministrazione comunale, qualora non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono a totale carico dei richiedenti secondo le tariffe approvate annualmente dal Comune.

Art. 50 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in sepoltura privata, cellette ossario, loculi o tombe in concessione (vedi art. 47, comma 3); la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Negli ossari e nei cinerari, ove le dimensioni lo permettano, è consentito il collocamento dei resti, posti in cassette di zinco o ceneri conservate in apposita urna, anche in loculo ove sia tumulato altro defunto purché avente parentela diretta secondo casistica indicata al precedente art. 38 lettera d) nonché gli ascendenti e i discendenti in linea diretta fermo senza alcuna modifica della data di scadenza della concessione originale.

Nelle tombe singole e/o collettive in manufatto di cemento e nei loculi, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi per ogni posto salma, indipendentemente dalla presenza del feretro.

3. Cassetta e urna cineraria dovranno riportare in modo indelebile il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51 Oggetti da recuperare

1. Qualora, dovendo dar corso a esumazioni od estumulazioni, si presuma il possibile rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al direttore del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 30 giorni.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economo municipale che provvede ad alienarli e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26.06.2000 n° 219. e art. 21 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché dal D.P.R. n. 254/2003.

Art. 52

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il II grado, purché in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 53

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione (di cui all'art.3 della legge n.130/2001) è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più

prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di

concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- f) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- g) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 53 bis **Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. In merito alle caratteristiche di conservazione, l'urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Nel caso di affidamento di urna

cineraria a familiare, il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nell'ambito

dell'edificio di residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione ai Servizi cimiteriali, da parte del familiare autorizzato, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. I Servizi cimiteriali provvedono all'autorizzazione al trasporto e al trasferimento dell'urna nel nuovo luogo se lo stesso risulta idoneo alla conservazione. La variazione di residenza deve essere eseguita anche qualora la modifica del luogo di conservazione si renda necessaria in conseguenza della morte dell'affidatario. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario Comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati identificativi e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
6. I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.
 7. Non sono previsti controlli sulla corretta conservazione dell'urna al di fuori del cimitero. Alla domanda di affidamento di urna, l'affidatario firma una dichiarazione sulla corretta conservazione dell'urna. Per quanto riguardano le urne collocate all'interno del cimitero sono previsti controlli da parte del servizio cimiteriale circa la corretta conservazione dell'urna al momento del deposito in loculo, ossario o tomba.
 8. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale (modello All. 6 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n° VII/20278 del 21.02.2005) redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dal responsabile del cimitero ed uno da chi prende in consegna l'urna.
 9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.
 11. La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e denominata giardino delle rimembranze, avviene mediante interrimento delle sole ceneri o delle ceneri all'interno di urne biodegradabili. L'interrimento può essere fatto dai congiunti nel luogo indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. L'operazione, anche se svolta da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, non è soggetta a tariffa. Nel caso di urna non biodegradabile, l'urna vuota deve essere consegnata al responsabile del servizio cimitero che provvederà allo smaltimento.
 12. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento regionale n. 6/2004 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.
 13. I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 ovvero in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

14. Sono vietate dispersioni di ceneri in aree pubbliche del Comune di Villa di Serio nonché corsi d'acqua.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. La direzione dà pubblico avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 55 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali che non abbiano specifica funzione di accompagnamento per persone cieche o altrimenti disabili;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
4. È vietato accedere al cimitero durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, previa apposita ordinanza comunale di chiusura.

Art. 56 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti e sconvenienti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal direttore del cimitero;
 - m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 57 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previo accordo, con l'autorità religiosa, ed autorizzazione da parte del Sindaco. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 58 Reclami del pubblico


1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 59 Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione

1. Sulle sepolture il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
2. La posa in opera deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; la domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si riserva di richiedere documentazione integrativa, sospendere e/o interrompere i lavori entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.
4. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di un mese dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.
6. Per i monumenti funebri dei campi a pagamento, è autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide di dimensioni cm. 80 x 180 h. massima cm. 110. I cordoli laterali a sostegno del monumento devono sporgere esternamente massimo 10 cm dallo stesso. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. E' consentito inoltre apporre, sulla lapide, fotografie di cari estinti a ricordo.
7. Nella progettazione del monumento funebre, nel capo individuale a pagamento, oltre alle dimensioni sopra riportate, si dovrà realizzare una superficie permeabile non inferiore ad 1/3 della superficie dell'intero monumento, comprensiva dei cordoli laterali a sostegno della

struttura.



8. Si consente, inoltre, l'applicazione di una nicchia cineraria esterna fissata alla struttura del monumento di dimensioni massime 30 x 30 x h 30 cm, dello stesso colore e materiale del monumento sottostante, per l'inserimento di un'urna cineraria contenente la cenere di coniuge o di discendenti o di ascendenti sia in linea retta sia in linea collaterale, del defunto già sepolto nella tomba stessa.
9. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
11. Oltre a quanto disposto dai commi precedenti, le caratteristiche dei monumenti sulle sepolture devono inoltre rispettare quanto previsto dagli art. 8 e 9 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 60 Ornamentazione dei loculi e ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'art.66, eseguite in bronzo, rame, marmo o altro metallo (esclusi ferro e ghisa) che non devono sporgere più di cm. 1.3 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
3. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
4. Le lapidi di marmo di chiusura dei loculi non possono essere tinte con altre tonalità di colore.
5. Non è consentita l'apposizione di piastre doppie su loculi confinanti.

Art. 61

Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico.
2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico,

previo parere vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della ATS. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

4. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La stessa deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in duplice copia (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
7. I monumenti funerari posti a corredo delle tombe di famiglia, su manufatto interrato realizzato dal Comune, dovranno avere le dimensioni già in essere nelle attuali tombe di famiglia, in particolare: larghezza m. 1.30; lunghezza m. 2.30; altezza massima m. 1.10 (misurata dal filo superiore della cornella che delimita il campo di inumazione, in analogia anche la quota della lastra piana della tomba non potrà superare altezza massima di cm. 20).
8. Nella costruzione di tombe private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, e in base alle disposizioni di prevenzione dei cantieri (vedi D.L.gs. 81/2008) lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone e a cose, nonché al personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

9. I concessionari di cappelle o tombe di famiglia nel Cimitero e i propri conviventi nonché i destinatari della sepoltura privata risultanti dall'atto di concessione, non possono beneficiare di altre concessioni cimiteriali per sepoltura di alcun genere, salvo rinuncia alla concessione stessa.

Art. 62 Costruzione di cappelle private

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere del competente servizio della ATS. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. Le concessioni in uso di aree per la costruzione delle cappelle gentilizie impegnano il concessionario alla presentazione del progetto e alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

4. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
5. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in duplice copia, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti.

I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.

6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra devono indicare il termine di ultimazione dei lavori.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
12. La Commissione Edilizia, al fine di inserire architettonicamente le tombe gentilizie nel contesto cimiteriale, potrà disporre delle prescrizioni di tipo estetico; precisando che l'altezza massima del manufatto comprensivo di tetto, grande, ecc. non potrà superare l'altezza dell'esistente muro di recinzione.
13. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
14. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
15. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
16. Nella costruzione di cappelle private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, e in base alle disposizioni di prevenzione dei cantieri (vedi D.L.gs. 81/2008) lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone e a cose, nonché al personale in servizio.
17. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
18. Vedi art. 61 comma 9.

Art. 62 bis

Ultimazione di cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale

1. I concessionari di cappelle realizzate a rustico dall'Amministrazione Comunale devono provvedere alla ultimazione dei lavori entro 12 mesi dalla stipulazione del relativo contratto, previa presentazione di progetto e materiale da utilizzare sia all'ufficio tecnico che all'ufficio demografico. Nella documentazione da consegnare dovrà essere precisato il numero di loculi e di ossari che si intendono realizzare.

Art. 63

Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali,

di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 64 **Obbligo di manutenzione**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 96.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente la preventiva comunicazione all'ufficio tecnico da parte dell'interessato.
5. La manutenzione ordinaria è a carico del personale comunale e comprende interventi di piccola manutenzione, profilamento dei lembi, ordine e spianamento dei viali, spurgo dei fossi, taglio dell'erba, regolazione delle piante e dei cespugli, sgombero della neve dal suolo viabile.
6. Nelle sepolture costruite dal Comune (tombe di famiglia, loculi singoli ed abbinati, ossari e urne cinerarie) lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 64 bis Identificazione delle sepolture

1. Come previsto dall' art 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo comunicato dal servizio di accettazione del cimitero

Art. 65 Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 59 e 60, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere comunicata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. L'interessato deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 66 Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di

- persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
 3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.
 4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
 5. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (autorizzazione posa monumento funebre) e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
 6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.
 7. Per quanto non specificato nei commi precedenti si fa riferimento all'art. 9. Delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 67

Piante e materiali ornamentali

1. E' consentita solo la messa in dimora di fiori e piante o materiali ornamentali come previsto dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale art. 9.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 68

Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 69

Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta a comunicazione e a pagamento di tariffa annuale.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita, con diritto di esclusività, direttamente o su concessione a ditta esterna specializzata secondo le modalità di legge.

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 70 Responsabile

1. La responsabilità del cimitero è in capo al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, il quale vigila:
 - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - b) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - c) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) sulle murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati affinché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - e) sul regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva, quando il servizio è gestito in economia dal Comune.

Art. 71

Manovale – Necroforo – Ditte specializzate

1. Sono compiti specifici del manovale - necroforo:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, del tempio crematorio, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - d) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - e) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - f) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - g) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 51 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
2. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
3. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
 - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso.
4. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;

- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. L'operatore addetto alle operazioni presso il cimitero dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da Medico Competente in quanto esposto con certezza a rischio biologico, come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Visto quanto evidenziato dalla valutazione del rischio effettuata in base al suddetto decreto, verrà stabilita dal Medico Competente la periodicità di visita e le vaccinazioni alle quali l'addetto deve essere sottoposto, anche in considerazione delle operazioni di movimentazione di pesi.

L'addetto dovrà inoltre essere fornito di idonei dispositivi di protezione personale, così come individuati nel documento di valutazione del rischio, esempio, mascherine di protezione delle vie respiratorie con filtri a carbone attivo, tutte in Tyvek usa e getta ecc.

6. Sono compiti specifici di imprese specializzate:
- a) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - b) comporre le salme.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72

Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, oltre alla inumazione in campo comune di cui all'Art. 41 comma 3, i seguenti manufatti:
 - a) ossari,
 - b) urne cinerarie,
 - c) loculi,
 - d) tombe,
 - e) cappelle.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree destinate:
 - a) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
 - b) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune sono:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchi cinerarie)
 - b) sepolture per famiglie e collettività (abbinati, tombe di famiglia)
 - c) cappelle gentilizie.

Art. 72 bis
Tombe private in muratura pluriposto senza vestibolo/calata

1. Per le tombe esistenti che non si trovassero nelle condizioni esplicitate all'art. 6 delle NTA del PRC perché prive di accesso indipendente ai loculi, è prevista la deroga fino al 2024. Per conoscere la situazione in dettaglio e le operazioni che si possono svolgere su queste tombe si rimanda al punto 2.1.2 della Relazione di Piano del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 73 Contratto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate a seguito di domanda presentata da uno dei soggetti individuati dal successivo articolo 108.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, da stipularsi previo pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Ogni concessione del diritto d'uso o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati e realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

Art. 74
Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi che verranno fissati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche qualora trattasi di sepoltura di salme sovrapposte (vale a dire con diritto di concessione di uso in verticale).
2. Il canone delle tombe plurime, fissato all'atto della concessione, non comprende le spese necessarie per la tumulazione di salme, inclusi gli eventuali scavi, che sono a carico del concessionario.
 - a) la riscossione del canone avviene prima della sottoscrizione del contratto di concessione, tramite il versamento presso la tesoreria comunale;
 - b) in mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio e inumate in campo comune. Le spese per lo scavo e la posa del cippo sono a carico del Comune;
 - c) il contratto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso;
 - d) gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni

altra spesa contrattuale.

Art. 75 Cauzione

1. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli artt. 61 e 62 sono subordinati al versamento di somma o fideiussione a titolo di deposito cauzionale stabilita in 3000 euro a favore del Comune di Villa di Serio, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere versata la somma forfettariamente determinata in euro 50 a settimana.
3. La cauzione può essere prestata:
 - a) in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione,
 - b) in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
4. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli articoli 61 e 62 e articolo 60 comma 1 salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
 - b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
 - c) se le opere realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
5. La cauzione viene svincolata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere.

Art. 76

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del d.p.r. 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepolture, anche se in assegno ai sensi dell'art. 91 del vigente regolamento, è la seguente:

a) inumazione in campo comune:	anni dieci
b) inumazione in area privata:	anni venti
c) inumazione in area bambini:	anni venti
d) aree per e/o tombe famiglia a tre posti:	da sessanta a novanta anni
e) aree per e/o tombe famiglia a sei posti:	da sessanta a novanta anni
f) aree per e/o tombe famiglia a sei posti (2 lati a vista):	da sessanta a novanta anni
g) loculi semplici:	anni trenta
h) loculi abbinati:	anni trenta
i) ossari:	anni trenta
j) urne cinerarie:	anni trenta
k) aree per cappelle gentilizie:	da sessanta a novanta anni

Art. 77 Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della sottoscrizione del relativo contratto per la cessione in uso di area.

2. In caso di concessione in assegno (solo per tombe famiglia e cappelle gentilizie) la decorrenza della concessione ha inizio dal giorno di sottoscrizione del contratto di concessione in uso.

Art. 78

Rinnovo della concessione

1. A richiesta degli interessati è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere il rinnovo per un periodo determinato in 30 anni per le concessioni di manufatti e aree destinate a sepolture di famiglia o collettività di cui al punto d), e), f) e k) comma 2 art. 76.
2. La suddetta richiesta deve essere effettuata entro 24 mesi dalla scadenza del contratto di concessione.
3. Tutti i rinnovi decorrono dalla data di scadenza della concessione.
4. Sono vietati ulteriori rinnovi.
5. Tutti i rinnovi sono consentiti solo previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo.

Art. 79

Mancata richiesta di rinnovo

1. In mancanza della relativa richiesta e/o del versamento dell'ulteriore canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nel campo di mineralizzazione o nella fossa comune, oppure si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti e alla dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 99.

Art. 80

Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 81 Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro in tombe plurime e/o cappelle non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione, il concessionario può indicare analiticamente e per iscritto i nominativi delle salme da tumulare, nel rispetto dell'art. 38 del vigente regolamento.

Art. 82

Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella

sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 83

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria in loculo a spese di chi contesta il diritto di sepolcro.

Art. 84 Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio demografico, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari, che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 109, comma 5.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art 90 bis, che assumono le qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o , in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
5. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 94.
6. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 85

Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nella fossa comune può essere consentito agli interessati apporre un segno commemorativo sulle lapidi delle tombe, loculi o ossari già oggetto di concessione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 comma 2.

Art. 86

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, delle istruzioni, delle

tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 87

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere la concessione di una tomba collettiva o una cappella o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato o in loculo o in tomba, previa sottoscrizione di atto preliminare.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento.
4. Gli ossari, loculi o tombe possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri, nel rispetto dell'Art. 38 del presente regolamento.
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 88

Criteria di assegnazione di loculi e ossari

1. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo verticale, partendo sempre dal loculo più alto della fila di sinistra.
2. Gli ossari e le urne cinerarie vengono assegnati in ordine progressivo verticale, partendo sempre dall'ossario o dalla urna cineraria più alti della fila di sinistra.
3. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.
4. I loculi abbinati vengono assegnati partendo dall'alto verso il basso seguendo l'ultima tumulazione. E' consentita l'assegnazione dei loculi abbinati all'atto della morte di una persona che abbia il coniuge vivente con età superiore a 70 anni, a persone aventi i requisiti previsti dall'art. 38.

Art. 89

Criteria di assegnazione di cappelle di proprietà del Comune

1. Le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. La base d'asta per la procedura di assegnazione viene determinata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.

3. Oltre alla somma offerta per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.
4. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori di cui al comma 7; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 75 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
5. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 106.
6. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b) se l'aggiudicatario non effettua i lavori di cui al comma 7 entro il prescritto termine, salva in questo caso la pronuncia di decadenza ex articolo 96.
7. L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della cappella aggiudicata. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 106.

Art. 90

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe collettive e cappelle

1. Quando l'amministrazione ne ravvisa la necessità con deliberazione di Giunta Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico predispose un bando di concorso per l'assegnazione delle suddette aree, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'eventuale imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 75.

4. Spirato il termine di presentazione delle domande, il predetto responsabile forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella o loculo definitivo.
5. La graduatoria viene esposta all'albo comunale. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 61 e 62.

Art. 90 bis

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto previsto dall'artt. 87-88-89-90, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il diritto d'uso può essere concesso alle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

Art. 91 Concessioni "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni destinate a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (cosiddette concessioni "in assegno") è consentito esclusivamente per le tombe famiglia e cappelle gentilizie.
2. Non è possibile il rilascio di concessioni "in assegno" di loculi, ossari e tombe individuali.
3. La concessione in assegno ha la durata prevista dall'art. 76.
4. Resta salvo per le concessioni "in assegno" pregresse quanto disposto dall'art. 117, comma terzo.

Art. 92

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Non è possibile il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme, già sepolte all'interno del cimitero, in altro loculo; è invece possibile la traslazione di salme da loculo/tomba a tomba ad ossario, oppure a campo comune.
2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 87.
3. Salvo quanto indicato nei commi precedenti, nel loculo già occupato da feretro ed in relazione alla capienza del loculo stesso, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi. I lavori e le spese sono a carico del privato e sono autorizzati previa presentazione documentazione e previa integrazione del contratto di concessione già in essere.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 93 Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 94 Rinuncia

1. Nelle stesse forme e modalità del comma 2 art. 80, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura, sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, la domanda di esumazione od estumulazione di salma o resti mortali per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o dei resti in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.
7. In caso venga richiesto lo spostamento di una salma da un loculo o di resti mortali/ceneri da un ossario/urna cineraria, il contratto decade senza diritto di rimborso per gli anni di non utilizzo ed i manufatti tornano nella disponibilità del comune che potrà procedere alla loro riassegnazione. Questa disposizione vale anche per entrambi i loculi abbinati.

Art. 94 bis

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo senza il pagamento di alcun onere.

Art. 94 ter

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 90 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati senza alcun onere.

Art. 95 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 96 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli

- aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 64;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a), b), c), e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con provvedimento motivato.

Art. 97

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, di mineralizzazione, ossario comune o cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo II capo IV.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 98

Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del d.p.r. 285/1990.

Art. 99

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte, compreso tutto quanto posto ad ornamento di esse, rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO IV
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 100
Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 101
Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda specifica.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Le imprese di pompe funebri possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
6. Le imprese di cui al comma 5, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del

T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 102 **Responsabilità**

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Art. 103 **Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 104 **Obblighi del personale delle imprese private**

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 71 in quanto compatibili.

Art. 105 **Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del direttore del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi e per la durata degli stessi giorni il terreno adiacente alla costruzioni deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...
4. Dal 22 ottobre al 7 novembre è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.
5. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

6. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal direttore del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 106

Vigilanza e collaudo di opere

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'Ufficio Tecnico collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e, nel caso di risultato favorevole, propone al Responsabile del Servizio Finanziario la restituzione o allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 75.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la fine dei lavori.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 107

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. La Giunta Municipale, raccolto il parere dei Capigruppo consiglieri, con apposita e motivata delibera, potrà disporre per l'assegnazione gratuita, nella cappella di proprietà comunale, di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti che si siano distinti e dedicati al servizio ed al bene della Comunità nel campo istituzionale, sociale,

culturale, educativo, religioso ed economico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare, nel cimitero comunale, aree, tombe o loculi per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 108

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri; il predetto familiare presenterà la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 73.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
6. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.
7. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, fermo restando il consenso di quest'ultimo e la titolarità della concessione.

Art. 109

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso il servizio di polizia mortuaria o l'Ufficio Tecnico è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Art. 110

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 111

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso il servizio di polizia mortuaria o l'Ufficio Tecnico è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 112

Scadenario delle concessioni

- 1. Presso il servizio di polizia mortuaria o l'Ufficio Tecnico è tenuto, anche con mezzi informatici, lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 113

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

- 1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
- 2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 avviene per assegno circolare e/o versamenti presso la tesoreria comunale, fatta salva l'eventuale modalità difforme per la riscossione della tariffa per il servizio di illuminazione votiva.
- 3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 114

Sanzioni

- 1. In caso di infrazioni si rimanda a quanto disposto dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000.
- 2. Resta salvo l'articolo n. 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 50, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 e art. 77 della L.R. n. 33/2009.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento disciplina l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 02/02/2011.

Art. 116

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e a quelle del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento regione Lombardia 9 novembre 2004 n.6, della deliberazione attuativa della Giunta regionale 21 gennaio 2005 n. 7/20278, della circolare Giunta regionale- direzione sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenete indirizzi applicativi, del regolamento modificativo regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 117

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, salva la possibilità di rinnovo ove previsto, ad esclusione delle tombe di cui all'art. 72 bis comma 1 (per le quali si rimanda al punto 2.1.3 della Relazione di Piano del PRC).
5. Le concessioni di tombe collettive ad esclusione di quanto previsto all'art. 72 bis comma 1, e cappelle in assegno rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovabili, qualora alla scadenza non siano state ancora occupate totalmente.
6. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 117 bis

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che

occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 118

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. Il Consiglio Comunale può decidere di riconoscere la titolarità della Concessione a seguito di domanda di regolarizzazione da parte degli aventi diritto.
3. Nel caso il Comune non riconosca la titolarità della concessione, gli interessati possono chiedere giudizialmente di avvalersi dell'istituto dell'immemoriale, per avere riconosciuta la titolarità.
4. La concessione assegnata a norma dei commi 2 e 3 è disciplinata dalle norme del titolo III, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dalla allegata tabella, per la sola concessione dell'area corrispondente.
5. Qualora i soggetti indicati nel comma 1, entro sei mesi dell'entrata in vigore del seguente regolamento, non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo III, capo II.

Art. 119

Tariffe

1. Le tariffe delle concessioni cimiteriali vengono aggiornate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 120

Deroghe

1. Per particolari esigenze di tipo organizzativo o di riorganizzazione degli spazi dei blocchi cimiteriali ove sono realizzati i loculi e gli ossari, è consentito alla Amministrazione Comunale di spostare i feretri esistenti, già autorizzati da regolare contratto, in altro luogo o fila del luogo stesso. Nulla è richiesto ai concessionari e tutte le spese inerenti e susseguenti sono a carico del Comune.

Art. 121

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 267/2000.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Competenze
- art. 3 - Responsabilità
- art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 4 bis - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- art. 5 - Dichiarazione di morte
- art. 6 - Denuncia della causa di morte
- art. 7 - Accertamenti necroscopici
- art. 8 - Referto all'autorità giudiziaria
- art. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- art. 10 - Termini di osservazione
- art. 11 - Modalità di osservazione
- art. 12 - Deposito di osservazione e obitorio
- art. 13 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- art. 14 - Riscontro diagnostico
- art. 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- art. 16 - Prelievi per trapianti terapeutici
- art. 17 - Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV - FERETRI

- art. 18 - Deposizione della salma nel feretro
- art. 19 - Verifica e chiusura feretri
- art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- art. 20 bis - Fornitura gratuita di feretri
- art. 21 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

art. 22 - Modalità del trasporto e percorso
art. 23 - Esercizio del servizio di trasporti funebri
art. 23 bis - Orari dei trasporti

art. 24 - Trasporti a carico del Comune
art. 25 - Norme generali per i trasporti
art. 26 - Riti religiosi
art. 27 - Trasferimento di cadavere senza funerale
art. 28 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
art. 29 - Trasporti di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

art. 30 - Trasporto di casse e cofani vuoti
art. 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
art. 32 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
art. 33 - Trasporto all'estero o dall'estero
art. 34 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

art. 35 - Cimitero
art. 36 - Disposizioni generali - Vigilanza
art. 37 - Reparti del cimitero
art. 37 bis - Reparti speciali nel cimitero
art. 38 - Ammissione nel cimitero
art. 39 - Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE GENERALE

art. 40 - Disposizioni generali
art. 40 bis - Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 41 - Inumazione
art. 42 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune
art. 42 bis - Campo di mineralizzazione
art. 43 - Tumulazione
art. 43 bis - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 44 - Esumazioni ordinarie
art. 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
art. 46 - Esumazioni straordinarie
art. 47 - Estumulazioni ordinarie
art. 48 - Estumulazioni straordinarie
art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
art. 50 - Raccolta delle ossa

art. 51 - Oggetti da recuperare
art. 52 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO V - CREMAZIONE

art. 53 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione art. 53 bis - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

art. 54 - Orario
art. 55 - Disciplina dell'ingresso
art. 56 - Divieti speciali
art. 57 - Riti funebri
art. 58 - Reclami del pubblico

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

art. 59 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione
art. 60 - Ornamentazione dei loculi e ossari
art. 61 - Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura
art. 62 - Costruzione di cappelle private
art. 62 bis - Ultimazione delle cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale art. 63 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi
art. 64 - Obbligo di manutenzione
art. 64 bis - Identificazione delle sepolture art. 65 - Decorazioni aggiuntive
art. 66 - Epigrafi
art. 67 - Piante e materiali ornamentali

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

art. 68 - Tipi di illuminazione
art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

art. 70 - Responsabile
art. 71 - Manovale - Necroforo - Ditte specializzate

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 72 - Tipologia delle sepolture in concessione
art.72 bis - Tombe private in muratura pluriposto senza vestibolo/calata art. 73 - Contratto di concessione
art. 74 - Onerosità della concessione - Pagamento

- art. 75 - Cauzione
- art. 76 - Durata della concessione
- art. 77 - Decorrenza della concessione
- art. 78 - Rinnovo della concessione
- art. 79 - Mancata richiesta di rinnovo
- art. 80 - Concessioni con titolarità plurima
- art. 81 - Diritto di sepolcro
- art. 82 - Immissione in sepolture intestate a comunità
- art. 83 - Opposizione al diritto di sepolcro
- art. 84 - Successione nella concessione
- art. 85 - Cenotafi e lapidi murarie
- art. 86 - Doveri generali dei concessionari

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

- Art. 87 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- art. 88 - Criteri di assegnazione di loculi e ossari
- art. 89 - Criteri di assegnazione di cappelle di proprietà del Comune
- art. 90 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe collettive e cappelle
- art. 90 bis - Uso delle sepolture private
- art. 91 - Concessioni "in assegno"
- art. 92 - Concessioni di loculi per traslazione di salme

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- art. 93 - Scadenza
- art. 94 - Rinuncia
- art. 94 bis - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni o perpetua
- art. 94 ter - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 90 anni o perpetua
- art. 95 - Revoca
- art. 96 - Decadenza
- art. 97 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- art. 98 - Estinzione per soppressione del cimitero
- art. 99 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

TITOLO IV IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I - IMPRESE E

LAVORI PRIVATI

- art. 100 - Imprese appaltatrici del Comune
- art. 101 - Lavori per conto di privati
- art. 102 - Responsabilità
- art. 103 - Divieti
- art. 104 - Obblighi del personale delle imprese private
- art. 105 - Orari di lavoro
- art. 106 - Vigilanza e collaudo di opere

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- art. 107 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- art. 108 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- art. 109 - Registri delle concessioni cimiteriali
- art. 110 - Annotazioni sul registro delle concessioni
- art. 111 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- art. 112 - Scadenario delle concessioni
- art. 113 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie
- art. 114 - Sanzioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- art. 115 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari
- art. 116 - Rinvio ad altre norme
- art. 117 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse
- art.117 bis - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- art. 118 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione
- art. 119 - Tariffe
- art. 120 - Deroche art. 121 - Entrata in vigore